



# COMUNE DI PICCIANO

Provincia di Pescara

Via Vittorio Emanuele III n. 10 - 65010 PICCIANO

Tel. 085 8285132 - Fax 085 8285430 - e-mail: [info@comune.picciano.pe.it](mailto:info@comune.picciano.pe.it)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 Del 28-09-2022

**Oggetto:** Servizio di igiene urbana - PERIODO 01.10.2022/30.09.2027: Affidamento in house **PROVVEDIMENTI**

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18:00, nella consueta sala delle adunanze consiliari del Comune.

Con l'osservanza delle forme prescritte dalle vigenti leggi e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta Straordinaria i Consiglieri Comunali.

Dall'appello risulta:

<b>CATANI VINCENZO</b>	<b>P</b>	<b>MODESTI DIEGO</b>	<b>A</b>
<b>DI STEFANO PIERO</b>	<b>A</b>	<b>TABILIO GIOVINA</b>	<b>P</b>
<b>COLO' GIANCARLO</b>	<b>P</b>	<b>CALISTA ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>AFFETTUOSA ENIO</b>	<b>P</b>	<b>MAGLIOCCA WALFRIDO</b>	<b>P</b>
<b>ZEFFERINI MAURO</b>	<b>A</b>	<b>DI FEDERICO LORENZO</b>	<b>P</b>
<b>POMPONIO VANNY</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. 10  
In carica n. 11

Presenti n. 8  
Assenti n. 3

Risulta pertanto che gli intervenuti sono in numero legale.  
Presiede CATANI VINCENZO in qualità di SINDACO.  
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Buccilli Nunzia  
La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno, premettendo che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli:

Dal Responsabile del Servizio interessato, sotto il profilo della Regolarità Tecnica;

Dal Responsabile della Ragioneria, sotto il profilo della Regolarità Contabile, pareri che si

allegano in calce alla presente deliberazione perché ne formino parte integrante e sostanziale.

### Visti

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

La legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

I pareri favorevoli resi, a norma dell'art. 53 della novellata legge 142/1990, dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione.

## **PREMESSO che:**

- in data 26.1.1990 si costituì, ai sensi dell'art. 5 della L.R. Abruzzo 8.9.1988 n. 74 e dell'art. 156 e ss. dell'allora TU Legge Comunale e Provinciale n. 383 del 3.3.1934 e successive modificazioni ed integrazioni, un Consorzio avente allo scopo di organizzare, realizzare e gestire in forma unitaria il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi, assumendo la denominazione di "Consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi dell'area pescarese", con sede presso il Comune di Spoltore e con durata indeterminata e comunque non inferiore ad anni 20 con l'adesione di 17 Comuni;
- in data 20.5.1998 giusta Convenzione per rogito del Notaio Dr. Egidio Marra, Rep.46138, Raccolta 12580, registrata il 2.6.1998, il predetto Consorzio stabilì di adottare una Convenzione con la quale si disciplinava la partecipazione degli Enti territoriali per il tramite di quote, integrando l'oggetto sociale fino a ricomprendervi, tra l'altro, la gestione dei "lett. a) ... servizi di igiene urbana dei Comuni consorziati ...";
- giusto atto del Notaio del Dr. Pasquale Rozzi, Rep. n. 185272, Racc. n. 38017, i Comuni consorziati, nel frattempo divenuti 19, deliberavano il 13.5.2002 (con atto registrato in data 11.6.2002), ai sensi della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, la trasformazione del predetto Consorzio – Azienda consortile in società di capitale, Società per Azioni, denominata Ambiente S.p.A., con sede in Spoltore;
- che la compagine societaria si è nel tempo ampliata sino a ricomprendere la quasi totalità dei Comuni della provincia di Pescara e che il Comune di PICCIANO con l'acquisto di n. 1 azione ha preso parte alla compagine societaria;
- con il fine di razionalizzare le partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del D.L.gs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Picciano con deliberazione di C.C. n. 28 del 29.12.2021 ha disposto, tra l'altro, di conservare la partecipazione in Ambiente S.p.A., espressamente non individuata tra quelle che, ex art. 24 del citato D.Lgs, dovevano essere cedute;
- in data 31 ottobre 2017, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Ambiente S.p.a. ha approvato, all'unanimità dei presenti (con il voto favorevole di n. 22 Soci su 42 totali e 290 azioni su 364 totali, con oltre il 79% delle quote), il documento contenente valutazioni strategiche tecnico-preliminari (c.d. piano industriale) di Ambiente S.p.a. che delineava già quale strumento operativo, in coerenza con l'art 16 della legge Regione Abruzzo n. 36/2013 e con il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m. ed i., il progetto di fusione per incorporazione di Attiva SpA e Linda SpA in Ambiente S.p.a.;
- Il 30 aprile 2018, l'Assemblea ordinaria dei soci di Ambiente S.p.a., condivideva la bozza di progetto di fusione, la bozza di nuovo Statuto, la bozza di relazione congiunta degli amministratori, nonché la relazione sul c.d. "rapporto di concambio" oggetto di esame di congruità da parte dell'esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Pescara, Dott. S. Mancinelli, documenti tutti redatti sulla scorta della normativa vigente, nonché la definitiva versione delle valutazioni strategiche tecnico-preliminari (c.d. piano industriale);
- l'Amministratore Unico di Ambiente S.p.a. in data 4 maggio 2018 con Determinazione Prot. n. 387 faceva proprio e adottava il progetto di fusione con relativi allegati mentre il 5 - 29 maggio 2018 gli atti, ivi compresi quelli adottati dalle società individuate quali incorporate, erano depositati per l'iscrizione presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Chieti-Pescara;
- il Comune di Picciano, con deliberazione di C.C. n. 19 del 18.09.2018 ha deliberato di prendere atto ed approvare il progetto di fusione in Ambiente S.p.a. di Linda S.p.A. ed Attiva S.p.A., incorporate, con i relativi allegati, autorizzando al compimento di tutti gli atti necessari per la prosecuzione della procedura e autorizzando il Sindaco o suo

delegato a sottoscrivere gli atti necessari e correlati per l'esecuzione del deliberato;

- che il processo di fusione per incorporazione in AMBIENTE S.p.a., società sovracomunale totalmente partecipata da Enti Pubblici territoriali, delle Società pubbliche Attiva S.p.a. e Linda S.p.a., ottenuta l'approvazione delle rispettive Assemblee straordinarie dei soci, intervenute il 30 ottobre 2018 ed iscritte al Registro Imprese della competente CCIAA di Chieti Pescara in data 14.11.2018, come da allegati verbali di assemblee straordinarie, rogati per Notaio Dr. Giovanni di Pierdomenico, rispettivamente Racc. 18.020, Rep. 40.295, per la società Ambiente S.p.a., Racc.18019, Rep. 40.294, per la società Attiva S.p.a., Racc.18018, Rep. 40293, per la società Linda S.p.a., è divenuto operativo dal 01.05.2019;

### **CONSIDERATO che**

- la Regione Abruzzo ha provveduto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 186 - bis, della legge n. 191/09 e s.m.i., a favorire la riforma della governance dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani con l'approvazione della L.R. 21.10.2013, n. 36 (BURA n. 40 Ordinario del 06.11.2013) "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)" che, pur prevedendo un unico Ambito territoriale regionale, definisce la possibilità di costituzione, ai fini organizzativi, di sub-ambiti territoriali e favorisce, in tali ambiti, i processi di aggregazione, incorporazione e fusione delle aziende pubbliche in essi operanti;

- d'altronde con l'approvazione della L.R. 21.10.2013, n. 36, la R.A. è intervenuta sulla ridefinizione degli Ambiti Territoriali Ottimali già individuati dal previgente art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i. (modificando una prima impostazione con n. 4 ATO coincidenti ciascuno con l'ambito territoriale delle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo e sostituendolo con un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale denominato: ATO Abruzzo), prevedendo l'istituzione di un'unica "Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani", denominata: AGIR;

### **VISTO che**

- a mente dell'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006 la gestione dei rifiuti urbani è organizzata in ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati da apposito Piano Regionale, in particolare al fine di superare la frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, per conseguire adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

- l'art. 198 del citato D.Lgs. n. 152/2006 prevede che sino all'inizio delle attività del soggetto risultato aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Ente di Governo dell'ambito ai sensi dell'art. n. 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste per la gestione dei pubblici servizi locali;

- **l'art. 34 – comma 20 – del D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito dalla legge n. 221/2012, prevede che “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di**

**servizio pubblico e servizio universale, indicandole compensazioni economiche se previste; -a mente dell'art. 3-bis, comma 1-bis, D.L. n. 138/2011, e s.m.i. nella relazione di cui al citato art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio”:**

- la menzionata società ed il Comune di PICCIANO hanno già individuato la proposta operativa con relative schede economiche per assicurare il servizio di igiene urbana in favore dell'ente territoriale secondo i migliori livelli prescelti per garantire il servizio in questione nel proprio territorio;
- lo Statuto della Società Ambiente S.p.a. prevede gli strumenti per il pieno esercizio del controllo analogo;
- difatti, alle amministrazioni aggiudicatrici viene riservata la possibilità di esercitare influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti dell'entità affidataria con un controllo effettivo, strutturale e funzionale (cfr. Corte Giust. UE – Sez. III – Sentenza 29 novembre 2012, c-182/11 e c-183/11 ECONORD.27 della motivazione e giurisprudenza ivi citata);
- d'altronde la Corte di Giustizia (cfr. la Sentenza ECONORD ai punti 28-31 e giurisprudenza citata) ha pure riconosciuto che il controllo analogo può essere esercitato anche congiuntamente da più autorità pubbliche che possiedono in comune l'entità affidataria, senza che sia indispensabile che detto controllo venga esercitato individualmente da ciascuno di essi.

**CONSIDERATO che:**

- nelle more della definizione delle procedure da parte dell'organo d'ambito AGIR il Comune dovrà garantire il servizio di igiene urbana procedendo all'affidamento del servizio secondo le procedure ordinarie previste dalla legge;
- che quindi l'affidamento diretto ad una società in house rientra tra le procedure ordinarie di affidamento previste della legge in presenza delle valutazioni e dei presupposti di motivazioni di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed art. 34 – comma 20- del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con la legge n. 221/2012.

**VISTA** l'offerta presentata da Ambiente S.p.a. acquisita al protocollo comunale in data 20.04.2022 con n. 1626 per lo svolgimento del servizio per un anno alle stesse condizioni dell'affidamento in atto;

**VISTO** l'ulteriore proposta migliorativa presentata da Ambiente S.p.a., acquisita al protocollo comunale in data 16.09.2022 con n. 3280, che prevede condizioni nettamente più vantaggiose rispetto al contratto in atto;

**VISTA** la relazione del 19.09.2022 redatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Geom. Lorenzo SIGISMONDO, dalla quale si evince la convenienza dell'affidamento diretto in house del servizio per anni 5 a condizioni nettamente più vantaggiose rispetto all'affidamento in atto e alle condizioni economiche dell'offerta presentata da AMBIENTE S.P.A. prot. 1626/2022 adeguata con successiva offerta migliorativa prot. N. 3280/2022 sopra citate;

**PRESO ATTO che la relazione dà conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta previsti dal comma 2 dell'art. 192 del D.L.gvo 50/16 e s.m.i..**

**CONSIDERATO** inoltre:

- I vantaggi economici derivanti dalla possibilità di adattare in ogni momento le condizioni di erogazione del servizio alle mutate esigenze del Comune come, ad esempio, l'attivazione di nuove forme di raccolta puntuale dei rifiuti o nuovi servizi di igiene ambientale come da offerta agli atti dell'Ente;
- La possibilità di attivare tutti i servizi complementari al servizio principale che la società offre gratuitamente o con costi predefiniti;
- L'eliminazione dei costi, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione Comunale sarebbe tenuta a sostenere qualora optasse per il ricorso ad una gara ad evidenza pubblica (a tal proposito si sottolinea che in località Piano di Sacco di Città Sant'Angelo è presente un ecocentro ove conferire i rifiuti ingombranti con ovvie economie rispetto alle spese sostenute in precedenza presso il sito attuale localizzato in Montesilvano);
- la possibilità di attuare una verifica e controllo nelle scelte gestionali, situazione questa che, in uno scenario economico ed ambientale in continua evoluzione e altamente imprevedibile e incerto appare un punto di forza. La società è assoggettata a condizioni di "controllo analogo" da parte dell'Amministrazione Comunale che potrà specificare i contenuti delle clausole contrattuali ben oltre a quanto possibile in caso di affidamento a soggetto terzo, libero operatore sul mercato. L'affidamento in house consente al Comune di dotarsi di un modello organizzativo più facilmente controllabile e particolarmente flessibile in relazione alle eventuali successive modifiche nelle esigenze gestionali del servizio che dovessero emergere, anche con riferimento alle prestazioni da erogare e/o all'attivazione di possibili sperimentazioni nell'erogazione del servizio stesso.
- che l'affidamento in house in favore di Ambiente spa, società pluripartecipata dai Comuni, presenta il vantaggio di garantire all'Ente locale una gestione in forma aggregata del servizio di igiene ambientale, che, mediante, il superamento della frammentazione gestionale, consentirà di trarre tutti i benefici organizzativi ed economici derivanti dal conseguimento delle relative economie di scala, ivi inclusa una maggiore contrazione dei costi generali e, nel tempo, un incremento degli utili da reinvestire a favore dei Comuni soci e dell'utenza;

**VISTE** le competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.L.gvo 267/00 in materia di affidamento dei servizi mediante convenzione;

**VISTO** lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la società Ambiente S.p.a.in house e questo Comune per la gestione del servizio igiene urbana per anni cinque

**PROPONE**

1. di approvare la relazione tecnica del 19.09.2022 redatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Geom. Lorenzo SIGISMONDO, da cui si rilevano le ragioni del mancato ricorso al mercato ed i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta previsti dal comma 2 dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;

2. di approvare l'allegato schema di convenzione che regola i rapporti tra la società Ambiente S.p.a. in house e questo Comune per la gestione del servizio igiene urbana per

anni 5, dando mandato al Responsabile dell'ufficio tecnico, Geom. Lorenzo Sigismondo, per la stipula della stessa;

Tutto ciò premesso,

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la legge 241/90 e ss. mm. ii.;

**UDITI** gli interventi dei consiglieri, rimessi in allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti favorevoli n8,

### **DELIBERA**

1. per le motivazioni riportate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, prendere atto e approvare la regolamentazione dell'affidamento in house del servizio di igiene urbana periodo **dal 01.10.2022 e fino al 30.09.2027;**
2. autorizzare il Sindaco o suo delegato ad apportare, modificazioni e/o integrazioni di carattere non sostanziale agli atti approvati;
3. autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere gli atti necessari e correlati per l'esecuzione del presente deliberato.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n.8,

### **DELIBERA**

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

II SINDACO  
F.to CATANI VINCENZO

II SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Buccilli Nunzia

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente Deliberazione:

[x] è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69) art. 124, c.1, del T.U.18.08.2000, n. 267);

Picciano, li 29-09-2022

II SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Buccilli Nunzia

---

E' copia conforme all'originale.

Picciano, li 29-09-2022

II SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Buccilli Nunzia

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente Deliberazione:

[ x ] E' divenuta esecutiva il giorno 28.09.2022

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000);

[ ] Ha acquistato efficacia il giorno \_\_\_\_\_, avendo il Consiglio Comunale confermato l'atto con deliberazione n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, (art. 127, c.2, T.U. n. 267/2000).

[x ] E' stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come previsto dall'art. 124, c.1, T.U. n. 267/2000, dal 29-09-2022 al 14-10-2022.

Picciano, li 29-09-2022

II SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Buccilli Nunzia

- |  |
|--|
| <p>➤ <b>Parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs n.267/2000</b><br/><b>Favorevole Firmato Lorenzo Sigismondo</b></p> <p>➤ <b>Parere in ordine alla regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs n.267/2000</b><br/><b>Favorevole Firmato Lorenza Placido</b></p> |
|--|